Corte di Appello di Bari

Presidenza
Piazza Enrico De Nicola, 1 – 70123 Bari, Italia
tel. 080/5298591-197 e fax 080/5749675
e-mail : prot.ca.bari@giustizia.it

Decreto n. 282

Oggetto: Periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020. Disposizioni organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari.

II PRESIDENTE

Rilevato che l'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020 prevede che: *"per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ... le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti"*;

rilevato che l'art. 36 del D.L. 8.4.2020, n. 23 ha prorogato all'11.5.2020 il termine previsto dai commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020, fissando pertanto al 12.5.2020 il termine iniziale

originariamente individuato nel 16.4.2020 dal comma 6 dell'art. 83 citato;

vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18/2020;

lette le indicazioni igienico-sanitarie pervenute con nota prot. 64893/2020 del 10.4.2020 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, delegato in data 3.4.2020 dal Presidente della Giunta della Regione Puglia *"a rendere per conto dell'autorità sanitaria regionale il parere di cui all'art. 83 comma 6 D.L. 17.3.2020 n. 18"*;

rilevato che, in precedenza, e per le medesime finalità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, sono stati emessi i decreti n. 243, 245 e 246 del 13.3.2020;

ritenuto che, anche alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie di cui si è detto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a sussistere la necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

ritenuto pertanto che sia tuttora indispensabile limitare la presenza in ufficio del personale di magistratura ed amministrativo;

rilevato altresì che, ai sensi del comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*;

ritenuto che persiste quindi la necessità di predisporre idonei presidi di personale amministrativo per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;

considerato che tali presidi debbono essere predisposti dal Dirigente Amministrativo previa individuazione delle attività da rendere in presenza e con la finalità di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e/o uffici, e tenendo altresì conto delle indicazioni a tal

fine fornite dai presidenti di sezione, ai quali spetta, ex art. 47 *quater* Ord. Giud., la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;

ritenuto, infine, che tutti i predetti presidi devono prevedere anche l'indicazione di supplenti per fronteggiare eventuali improvvisi impedimenti;

ritenuto che le misure organizzative da assumere per il periodo indicato in oggetto debbono altresì individuare *"tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit."*;

considerato, pertanto, quanto all'attività giudiziaria, che deve comunque essere assicurato lo svolgimento delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020, sì come convertito in legge, e che alle stesse possono aggiungersi anche quelle a ritenersi urgenti, così come indicato nella parte dispositiva, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui al comma 7, lett. g), dell'art. 83 più volte richiamato;

lette le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020;

lette le proposte formulate dalla Camera penale di Bari il 27.4.2020;

sentita l'Autorità sanitaria regionale (nota prot. n. 64893 del 10.4.2020);

sentiti i Presidenti delle Sezioni civili e penali;

sentita la Dirigente amministrativa della Corte;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

d'intesa con il Procuratore generale in Sede;

DISPONE

nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 (salvo ulteriori proroghe) si osservano le misure organizzative di seguito esposte, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari.

Misure organizzative concernenti la presenza del personale amministrativo e dei magistrati.

1. I magistrati in servizio, la cui presenza in ufficio non è necessaria in considerazione delle limitazioni all'attività giurisdizionale, lavorano a casa, e debbono essere raggiungibili per via telefonica o telematica.

2. Il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è necessaria per l'effettuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, potrà fornire prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017, n.81 e deve essere comunque immediatamente reperibile per via telefonica o telematica, per fronteggiare eventuali necessità.

3. E' altresì incentivato il ricorso alle ferie, sia per i magistrati professionali che per il personale amministrativo, tenendo anche conto della necessità di fruire dei giorni di ferie relative ad anni precedenti, senza che il godimento delle ferie arretrate si traduca in un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

4. Il Dirigente Amministrativo predispone tempestivamente i presidi, adeguandoli ai servizi operativi ed alle attività giurisdizionali di seguito indicate.

Altre misure. Rinvio.

Per ogni altro aspetto concernente la prevenzione del contagio da Covid 19 ed il contrasto all'emergenza epidemiologica, in materia di modalità dell'accesso agli uffici, di deposito e ritiro degli atti, di stazionamento negli spazi comuni dell'ufficio, di tracciamento dei contatti, di pulizia e sanificazione degli ambienti, è fatto rinvio ad altro decreto.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria da svolgere nel settore civile della Corte.

1. Sono trattate le cause civili, ovvero di lavoro e previdenza sociale, che in udienza non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Esse sono trattate con modalità cartolare-telematica (cd. trattazione in forma scritta) e si svolgono qualora, a prescindere dal rito, siano mature per la decisione (e siano quindi chiamate per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la loro discussione effettiva).

2. Tutte le altre udienze, di prima comparizione o che siano chiamate per l'istruzione della causa (e che richiedano quindi la presenza di parti diverse dai difensori, quali le parti personalmente, i testimoni, ecc.), sono rinviate d'ufficio, senza contraddittorio e fuori udienza, con decreto presidenziale, a data successiva al 30 giugno 2020.

3. I rinvii sono effettuati, ove possibile, con provvedimento telematico, utilizzando la

modulistica da importare in *consolle* (elaborata dal C.S.M.), secondo quanto dispone la circolare CSM P 411/2020 dell'11.3.2020. In alternativa, i consiglieri assegnatari dei fascicoli, quali delegati dei Presidenti di sezione, provvedono ad inserire nel SICID il rinvio, con proprio provvedimento sottoscritto, previa verifica delle pendenze per data e del complessivo carico del ruolo individuale, e rispettando i canoni d'urgenza delle singole procedure. In ogni caso, i rinvii sono trasmessi al C.O.A., che ne cura l'inoltro ai propri iscritti, secondo le modalità di cui alle linee guida del 2.3.2020.

4. Quanto alla cause di cui al punto sub 1), dieci giorni prima dell'udienza originariamente fissata, i difensori sono avvisati (con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria) che le cause sono trattate mediante deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate, da depositarsi entro il giorno prima dell'udienza; nello stesso modo i difensori verranno informati dei rinvii d'ufficio.

5. La cancelleria inserisce nello "storico" del fascicolo processuale l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020".

6. Qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea.

7. La comunicazione ai difensori di cui al punto 4) contiene l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, è adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione/assegnazione del relatore.

8. Il provvedimento è comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti.

9. Dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza, per le parti decorrono i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche,

nonchè per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi.

10. Le cause che seguono il rito del lavoro, o quello locatizio, e che prevedono la lettura del dispositivo, sono rinviate ad altra udienza dove, in luogo della lettura, è trasmesso alle parti il dispositivo.

11. Qualora sia richiesta la discussione orale della causa, la stessa è rinviata a data successiva al 30 giugno 2020.

12. I difensori possono richiedere, congiuntamente, il rinvio dell'udienza a data successiva al 30 giugno 2020 per la trattazione della causa in presenza, e nelle forme ordinarie.

13. Se tutte le parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa è rinviata ad altra udienza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

14. Se solo alcune delle parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa è riservata per la decisione.

15. Sono altresì trattate tutte le cause di cui all'art. 83, co. 3, lett. a), d.l n. 18/2020 nella formulazione conseguente alla legge di conversione.

16. Le dichiarazioni di urgenza per evitare un grave pregiudizio alle parti, in materia civile, ove di competenza del Capo dell'Ufficio, sono rese dai Presidenti delle Sezioni cui pertengono tabellarmente i procedimenti interessati, giusta provvedimento generale di delega del 12.3.2020. Le dichiarazioni riguardano singole specifiche controversie e debbono essere motivate. Non possono riguardare intere tipologie provvedimentali, ovvero intere materie. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun Delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.

17. Le regole sul processo cartolare si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti camerali. Le parti, dopo l'avviso della trattazione, depositano note difensive fino a tre giorni prima dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, e fino al giorno prima dell'udienza eventuali repliche, sulle quali il Collegio decide in camera di consiglio, da svolgersi in modalità da remoto. Il provvedimento assunto è comunicato alle parti.

18. Salvo quanto previsto nei punti precedenti, le udienze civili, ovvero di lavoro e previdenza, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti personalmente e dagli ausiliari del giudice si svolgono mediante collegamenti da remoto con i sistemi operativi individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Dette udienze sono fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza, il giudice fa comunicare, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a dieci giorni, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero - se ne è prevista la partecipazione - giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si dà atto nel processo verbale.

19. Le camere di consiglio possono essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio.

20. Tutti i magistrati professionali ed onorari sono invitati ad utilizzare gli applicativi individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, ove necessario (ad es., per quanti, in qualità di esperti, integrino per legge i Collegi) anche nella forma dell'"invito".

21. Quando non si può procedere con la forma scritta telematica, ovvero con modalità da remoto, e le cause debbano essere comunque trattate, le udienze civili si tengono per fasce orarie, secondo le modalità concordate con le linee guida elaborate in data 2.3.2020, salvaguardando la necessità di evitare assembramenti e di consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza indicate dal Ministero della salute.

In tali casi, le udienze si svolgono a porte chiuse, secondo il disposto di cui all'art. 128 c.p.c.

E' raccomandato il rispetto degli orari di inizio e di fine della trattazione di ogni singolo processo. La trattazione dei procedimenti è intervallata da una pausa, volta

a consentire l'avvicendarsi dei soggetti interessati in piena sicurezza e l'aerazione degli ambienti.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria da svolgere nel settore penale della Corte.

1. Nel periodo corrente dal 12 maggio al 30 giugno 2020, sono trattati, in principalità, i processi con imputati detenuti. Essi si svolgono in videoconferenza, secondo quanto disposto dalla circ. C.S.M. P5102/2020 del 27.3.2020.

2. L'Ufficio del Procuratore generale è informato dei processi da trattare con congruo anticipo allo scopo di consentire la programmazione mensile dei turni di udienza dei sostituti generali.

3. Sono altresì trattati i restanti procedimenti di competenza della Corte di cui all'art. 83, co. 3, lett. b), sì come modificato dalla legge di conversione.

4. Sono poi trattati i procedimenti per i quali è previsto lo svolgimento a richiesta. Essi si celebrano qualora pervenga in tempo utile la richiesta che si proceda. In caso di volontà difformi tra imputato e difensore, prevale la volontà del primo. Della trattazione si dà avviso all'Ufficio del Procuratore generale con congruo anticipo, comunque non inferiore a cinque giorni; diversamente la trattazione è rinviata.

5. Salva la dichiarazione di urgenza, ogni altro procedimento è rinviato.

I rinvii dei procedimenti penali già fissati sono effettuati fuori e prima dell'udienza, e a nuovo ruolo. Essi sono comunicati ai difensori e all'Ufficio del Procuratore generale.

6. Se le udienze penali non possono celebrarsi in videoconferenza, si svolgono con le modalità di cui alle Linee guida del 2.3.2020, e pertanto secondo fasce orarie che consentano di evitare assembramenti, anche all'esterno dell'aula d'udienza, e consentano altresì il mantenimento delle distanze di sicurezza indicate dal Ministero della salute, tenendo anche conto delle dimensioni effettive delle aule d'udienza utilizzate.

A tal fine, deve tenersi conto del numero degli imputati coinvolto da ciascuno dei processi che si intenda trattare nell'udienza.

E' raccomandato il rispetto degli orari di inizio e di fine della trattazione di ogni singolo processo. La trattazione dei procedimenti è intervallata da una pausa, volta a consentire l'avvicendarsi in piena sicurezza dei soggetti interessati e l'aerazione degli ambienti.

Si procede a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, c.p.p.

7. Nella programmazione delle udienze, e nello svolgimento delle stesse, sono sempre distinte le trattazioni in camera di consiglio da quelle dibattimentali.

8. Tutte le comunicazioni e i depositi effettuati dal difensore debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio procedente.

Il deposito si ritiene effettuato al momento dell'avvenuta consegna all'indirizzo p.e.c. del destinatario, purchè la consegna avvenga entro l'orario di apertura degli uffici (h. 14).

Tutte le comunicazioni ed i depositi debbono essere contestualmente comunicati, a mezzo posta elettronica certificata, all'Ufficio del Procuratore generale ed ai difensori delle altre parti, laddove coinvolgano l'uno o gli altri.

9. Le parti possono formulare, con le modalità previste per le comunicazioni, richiesta di trattazione ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale nella forma non partecipata, con riguardo ai procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato (art. 443 c.p.p.).

La richiesta dev'essere proposta previa comunicazione al Procuratore Generale e ai difensori delle altre parti, i quali, entro il termine di sette giorni prima dell'udienza, hanno facoltà di opporsi.

Nell'ipotesi in cui non sia proposta opposizione, la Corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dalle parti nel termine previsto, comunicando tempestivamente la decisione.

Ove una delle parti compaia egualmente, la trattazione è rinviata ad altra udienza per la discussione, e del rinvio si dà avviso alle parti non comparse.

Qualora la Corte debba disporre la rinnovazione dell'istruttoria o ritenga comunque necessaria la discussione orale, fissa la nuova udienza dandone comunicazione alle parti.

10. Le proposte di concordato vanno presentate, preferibilmente ex art. 599 bis c.p.p., all'Ufficio del Procuratore generale, per iscritto, con procura speciale, sicchè l'accordo possa essere conseguito prima dell'udienza dibattimentale o camerale. Le parti possono proporre la trattazione in camera di consiglio non partecipata, con le stesse modalità sopra indicate, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 599, comma primo, e 599 bis, comma primo, c.p.p.. La decisione è comunicata alle parti.

11. Infine, (e salvo che nelle more intervenga provvedimento che subordini lo svolgimento delle udienze di discussione, o delle udienze di rinnovo dell'istruzione, al consenso dei difensori) le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Dette udienze sono fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento deve comunque avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e all'Ufficio del Procuratore generale, nonché agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. In particolare, spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Di tutte le ulteriori operazioni si dà atto nel processo verbale.

Le camere di consiglio possono essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio.

Dopo la deliberazione in camera di consiglio, il presidente del collegio sottoscrive il

dispositivo che deve essere depositato in cancelleria "prima possibile" e, in ogni caso immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

12. Le urgenze, in materia penale, ove di competenza del Capo dell'Ufficio, sono dichiarate dai Presidenti delle Sezioni cui pertengono tabellarmente i procedimenti interessati, giusta provvedimento generale di delega del 12.3.2020. Le dichiarazioni riguardano singoli specifici processi e debbono essere motivate. Non possono riguardare intere tipologie provvedimentali, ovvero intere materie. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun Delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati ed alle dimensioni delle aule utilizzate.

Questioni aperte concernenti ancora la fase corrente sino all'11 maggio 20202

Si richiama l'attenzione su talune delle modifiche apportate dalla legge di conversione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, in particolare nella materia civile.

La prima, con riguardo ai procedimenti per i minorenni in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona: per i quali è necessario il contemperamento con l'ultima parte della stessa lettera a) del co. 3, dell'art. 83, che già prevedeva l'esenzione dalla sospensione dei procedimenti in cui la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre un grave pregiudizio alle parti;

La seconda, riguarda la limitazione dell'esenzione dalla sospensione delle cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio od affinità ai soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali, ove particolare attenzione richiede la valutazione della ricorrenza dei presupposti della seconda oppure dell'ultima delle ipotesi del primo periodo della lett. a) del comma 3 dell'art. 83.

La terza, riguarda i particolari procedimenti elettorali di cui agli artt. 22 - 24 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ritenuti intrinsecamente urgenti per l'indifferibilità delle decisioni in materia, soprattutto per il caso in cui le competizioni elettorali cui si riferiscono siano state tenute egualmente, nonostante l'emergenza sanitaria.

Nella materia penale, si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui l'elenco delle udienze che devono comunque tenersi è stato integrato, in particolare, con quelle concernenti i

procedimenti relativi al mandato di arresto europeo (ai sensi della legge n. 69 del 2005) ed i procedimenti di estradizione (ai sensi degli artt. 697 ss. c.p.p.).

DISPONE

che, a cura della Segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

1. al Procuratore generale in sede;
2. ai Presidenti dei Tribunali del Distretto;
3. ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto;
4. ai Magistrati, anche ausiliari, della Corte di appello di Bari;
5. al Dirigente Amministrativo della Corte, anche al fine della comunicazione al personale amministrativo in servizio negli uffici della Corte;
6. al C.S.M., secondo le modalità di cui al punto 2) della circolare del C.S.M. P 411/2020 dell' 11.3.2020 (pratica num. i 867VV/2020).

DISPONE

altresì che il presente provvedimento sia allegato al D.V.R.

DISPONE

da ultimo che il provvedimento venga pubblicato sul sito *internet* della Corte.

Bari, lì 30 aprile 2020.

Il Presidente
Franco Cassano